

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. (omissis)/2014 promossa da:

MUTUATARI

- attori -

Contro

BANCA

- convenuta -

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

o s s e r v a

Gli attori, deducendo di aver stipulato un mutuo con la convenuta in regolare ammortamento anche se con qualche rata pagata in ritardo, hanno dedotto che parte attrice avesse loro applicato un tasso usurario in considerazione della somma tra tasso corrispettivo, tasso moratorio oltre ad una serie di spese varie collegate al mutuo.

Si è costituita la convenuta eccependo la nullità della citazione e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande.

Alla prima udienza è stata dichiarata la nullità della citazione.

Depositato l'atto integrativo, sono stati concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..

Nell'udienza 184 c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va in primo luogo osservato che nella memoria integrativa gli attori hanno introdotto, illegittimamente, una nuova deduzione in fatto ovvero l'applicazione di interessi anatocistici.

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 27 aprile 2016, n. 1315

Va però osservato che nell'atto introduttivo nulla è stato dedotto sul perché in una causa avente ad oggetto un contratto di mutuo e non un conto corrente, si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici visto che infatti il primo atto in cui si accenna a tale problematica è solo con la memoria integrativa.

Si capisce il perché di quella nuova circostanza di fatto solo perché dalla lettura della prima memoria istruttoria si scopre che gli attori si dolgono che il mutuo avesse un piano di ammortamento alla francese.

Qualsiasi doglianza relativa a tale questione di fatto è stata illegittimamente introdotta nel presente giudizio sicché non può trovare alcuna considerazione.

L'unico tema di indagine che potrà essere indagato è, pertanto, se la somma tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora, oltre alle spese, abbia o meno superato la soglia.

Dall'esame degli atti introduttivi e del contratto prodotto (doc. 6 convenuta) si evince che il tasso corrispettivo del mutuo è stato pattuito nella misura del 4,22%.

Lo sviluppo del tasso però era variabile poiché ancorato all'Euribor a tre mesi.

Il tasso di mora fu pattuito nell'aggiunta di uno spread del 1,5% al tasso corrispettivo (4,22%) e quindi pari al 5,72% in origine.

La soglia usuraria per i mutui a tasso variabile riportata nel DM 15/03/2006 applicabile al rapporto stipulato il 24/05/2006, restituisce un valore soglia usura per il tasso corrispettivo del 6,24% (4,16 tasso medio x 1,5) mentre il tasso soglia mora usura è pari a 9,39% (4,16 + 2,1 x 1,5).

Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato e ribadito che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%.

E' vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l'obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.

Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, come accaduto in questo mutuo, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario *ab origine*.

La sola esplicitazione di tale valori desumibili dal citato DM sconfessano la tesi attorea secondo la quale essi avrebbero subito un mutuo con tassi usurari.

L'unico modo in cui gli attori potrebbero sostenere la usurarietà del tasso di mora è, come già rilevato in sede di prima udienza, nel caso in cui essi eseguano la seguente operazione aritmetica $4,22$ (tasso corrispettivo) + $5,72$ (tasso di mora calcolato sommando lo spread del 1,5 al tasso corrispettivo del 4,22) = $9,94\%$.

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 27 aprile 2016, n. 1315

Tale operazione è però *ictu oculi* errata perché conteggia due volte il tasso corrispettivo mentre nel contratto il tasso di mora è costituito da uno spread del 1,5% sicché a ben vedere il tasso di mora è del 1,5% di maggiorazione sul tasso corrispettivo che però deve essere considerato una sola volta e non due altrimenti così facendo tutti i tassi di tutti i mutui d'Italia sarebbero usurari senza neppure bisogno di fare una indagine tecnica così che tutti i mutuatari d'Italia potrebbero vittoriosamente convenire in giudizio tutte le banche d'Italia per usura.

L'iperbole rende bene l'idea della straordinaria infondatezza del metodo di calcolo adottato e propugnato dagli attori.

Inoltre, a ben vedere, poiché l'art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi che, come visto sono inesorabilmente entro la soglia (pattuiti al 4,22% soglia al 6,24%).

Anche gli attori, dopo la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, devono aver avuto consapevolezza dell'inesorabile rigetto a cui si avviava la loro causa introdotta su basi di fatto errate e non corrispondenti ai contratti sottoscritti, tanto che nella memoria integrativa hanno provato a indurre il Giudice a credere che i tassi fossero usurari esponendo una serie di spese che avrebbero inciso per un valore complessivo pari al 1,89664493% (doc. 6 memoria integrativa).

Sommando questa percentuale con i tassi pattuiti gli attori ritengono di poter dimostrare il superamento della soglia.

Tuttavia la precisazione della memoria integrativa porta ad effetti anche peggiori rispetto alla originaria impostazione.

Facendo per un attimo finta che i valori esposti siano stati correttamente calcolati e sommando il tasso un valore pari a 6,11664493%.

La soglia era pari al 6,24% sicché anche questo metodo di calcolo disvela la infondatezza delle deduzioni attoree.

Neppure il raffronto con la soglia usura di mora ottiene miglior sorte perché il valore pari a 7,61664493% (5,72+1,89664493) è inferiore alla predetta soglia del 9,39%.

La predetta esplicitazione disvela la totale infondatezza della contestazione attorea, poiché però inizia a diffondersi nelle cause di tale tipologia la prassi di provare a raccogliere un po' di spese per trasformarle in una percentuale da sommare ai tassi pattuiti per provare a far sfiorare la soglia, va anche chiarito una volta per tutte a quale errore metodologico si espongono i calcoli del doc. 6 allegato nella memoria integrativa attorea.

In quel documento gli attori dicono che le spese di istruttoria, quelle di perizia, quelle per assicurazione vita, quelle per spese stipula, quelle per voltura accollo, per rinnovo ipoteca, per sollecito pagamento rate e per cancellazione ipoteca, per complessivi euro 2.617,37, avrebbero comportato una serie di spese che inciderebbero per una percentuale del 1,89664493% sul mutuo di euro 138.000 per la durata di 360 rate (ovvero trent'anni).

La deduzione potrebbe sembrare suggestiva e forse potrebbe convincere l'uomo della strada.

Un qualunque operatore del settore non può però fare a meno di osservare che la predetta percentuale viene calcolata dagli attori dimenticando che il mutuo a cui vengono applicate quelle spese esposte non ha una durata annuale bensì trentennale perché per ottenere quella percentuale esposta bisognerebbe che il mutuo da 138.000 euro fosse da rimborsare in 12 mesi.

Poiché però il mutuo ha durata trentennale la reale incidenza di quelle spese, ammesso che siano state correttamente calcolate ed esposte, ha una incidenza non di quasi due punti percentuali bensì del 0,06322149758454% che per brevità si può arrotondare allo 0,063%.

Questa semplice osservazione disvela la totale infondatezza di questo modo di procedere che si sta diffondendo in cause analoghe al fine di ottenere lo sfioramento della soglia usura pur in assenza di alcun requisito fattuale.

Nella memoria integrativa e nelle successive memorie gli attori introducono un'altra nuova circostanza di fatto inammissibile: se gli attori invece di pagare le rate del mutuo trentennale alle singole scadenze ma tutte insieme alla fine, il tasso effettivo sarebbe stato del 12,107%.

La deduzione di fatto è nuova e pertanto è inammissibile, tuttavia la si esamina al fine di confutare sul nascere ipotesi creative siffatte.

Va infatti osservato che la deduzione appare particolarmente infondata perché non si comprende come gli attori possano pensare, per dimostrare la usurarietà di tassi, che la banca attenda trent'anni di mora prima di invocare la risoluzione del rapporto.

In ogni caso quella deduzione è una ipotesi di scuola perché il mutuo non prevede la possibilità per gli attori di omettere il pagamento del mutuo per trent'anni e pagare tutto in un'unica soluzione alla fine così che anche solo perdere tempo e risorse per incaricare un presunto esperto che si spenda in calcoli di questo tipo appare un fuor di luogo che serve solo a far meglio comprendere la manifesta infondatezza della impostazione della causa visto che per sostenere l'usura del rapporto si deve arrivare a dedurre che la soglia sarebbe superata se un mutuo trentennale fosse rimborsato in un'unica soluzione alla fine del trentennio.

Le domande attoree sono pertanto manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SS.UU. n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi ad eccezione che per un aumento dell'80% dei valori medi per la fase decisoria per la molteplicità e complessità delle questioni ed eccezioni sollevate.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché infondate;
- 2) Condanna gli attori a rifondere alla Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 9.467,60 per compenso, oltre ad I.V.A., C.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 27 aprile 2016.

Il Giudice
Dott. Giorgio Bertola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS